



UFFICIO DI PRESIDENZA

**Regolamento per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui è titolare il Consiglio regionale**

Art. 1 - *Oggetto*

Art. 2 - *Titolare del trattamento*

Art. 3 - *Finalità del trattamento*

Art. 4 - *Responsabilità del trattamento*

Art. 5 - *Responsabile della protezione dati*


Art. 6 - *Direttive e misure di attuazione*

Art. 7 - *Registro delle attività di trattamento*

Art. 8 - *Rinvio*

Allegato A

*Schema di registro unico delle attività di trattamento*





## UFFICIO DI PRESIDENZA

### Art. 1

#### *Oggetto*

1. Il presente Regolamento detta misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito "RGPD" (Regolamento Generale Protezione Dati), nelle attività e per i servizi del Consiglio regionale della Sardegna anche ai sensi dell'articolo 24 del medesimo Regolamento.

### Art. 2


#### *Titolare del trattamento*

1. Il Consiglio regionale della Sardegna, rappresentato ai fini previsti dal RGDP dal Presidente del Consiglio regionale pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito "Titolare").

2. Il Presidente con proprio decreto può delegare le funzioni di Titolare al Segretario Generale pro tempore; il Segretario Generale delegato assume le responsabilità e mette in atto le misure previste dall'articolo 24 del RGDP ed adotta gli atti necessari, salvo quelli di esclusiva competenza del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza o di altri organi consiliari in base all'ordinamento consiliare o che il Presidente si riserva; per questi il Segretario Generale formula le proposte e segnala gli atti da adottare.

3. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

3. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione di bilancio del Consiglio e nella relazione annuale dell'attività dell'amministrazione di cui all'art. 9 del Regolamento dei servizi; nella relazione annuale è riportata una valutazione sull'applicazione del RGDP, sugli interventi realizzati e sulle misure adottate; il Segretario Generale accompagna eventualmente la relazione con un programma a durata anche pluriennale che riporta gli interventi necessari e i costi previsti in base ai criteri di cui all'articolo 25 del RGDP.





## UFFICIO DI PRESIDENZA

4. Il Titolare adotta misure appropriate per assicurare il rispetto del RGDP ed in particolare gli articoli 13 e 14 per la informazione dell'interessato e l'articolo 35 per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

5. Sono incaricati del trattamento il Segretario Generale per il trattamento di dati inerenti procedimenti affidati alla sua diretta competenza, i Capi Servizio, l'Avvocato del Consiglio, il Capo della Segreteria del Presidente, il Capo Ufficio Stampa ciascuno per i dati contenuti nei procedimenti e nelle banche dati esistenti nella struttura organizzativa cui sono preposti; in caso di assenza o vacanza l'incarico compete a coloro che ne esercitano le funzioni in base alle disposizioni del Regolamento dei Servizi per la sostituzione dei titolari.

6. Spetta al Titolare o al suo delegato:

- a) nominare il Responsabile della protezione dei dati;
- b) incaricare, eventualmente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, tenuto conto della organizzazione di ciascun servizio, i Capi ufficio del trattamento i dati trattati esclusivamente nel loro ambito di competenza;
- c) avvalersi, eventualmente, per il trattamento di dati di soggetti pubblici esterni o privati, individuati secondo le procedure prescritte dall'ordinamento e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del RGDP;
- d) identificare il Responsabile del trattamento per i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione del Consiglio regionale, relativamente alle banche dati gestite in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali e valutarne i requisiti richiesti dal RGDP;
- e) predisporre l'elenco degli incaricati e dei Responsabili del trattamento pubblicandolo sul sito istituzionale ed aggiornandolo periodicamente.

7. Nel caso di contitolarità del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 26 del RGDP spetta al Titolare la sottoscrizione di accordi assicurando il rispetto dei principi ivi previsti.

8. Il Consiglio regionale favorisce l'adesione a codici di condotta di cui all'articolo 40 del RGDP e l'adozione di schemi condivisi con altri consigli regionali o assemblee rappresentative.





UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3

*Finalità del trattamento*

1. I trattamenti dei dati personali sono compiuti dal Consiglio regionale per le seguenti finalità:

a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; la finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Consiglio regionale; la finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

c) l'esecuzione di un contratto;

d) altre specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

2. Limiti e liceità dei trattamenti sono quelli stabiliti dal RGDP ed in particolare dall'articolo 6 o da ulteriori fonti ai sensi del par. 3 del medesimo articolo.


Art. 4

*Responsabilità del trattamento*

1. Gli incaricati del trattamento individuati ai sensi dell'articolo 2 commi 5 e 6 lett. b), garantiscono nell'ambito cui sono preposti la piena attuazione del RGDP ed il rispetto delle direttive impartite ai sensi dell'articolo 6 per i trattamenti di loro competenza e mettono in atto le misure necessarie per la loro attuazione ed implementazione.

2. I responsabili del trattamento di cui all'articolo 2 comma 6 lett. c) e d) devono avere garanzie e capacità sufficienti e mettere in atto le misure tecniche e organizzative per garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD secondo quanto previsto dall'articolo 28 dello stesso.

3. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento sono adottati in forma scritta, specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del Responsabile del trattamento e le modalità generali di trattamento e gli altri contenuti previsti dall'art. 28, p. 3, RGPD; sono contenuti nel contratto o accordo di altro tipo o in distinto atto accessorio vincolante per l'adempimento; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.





## UFFICIO DI PRESIDENZA

### Art. 5

#### *Responsabile della protezione dati*

1. È nominato con Decreto del Presidente, o con atto del Segretario generale se delegato, un unico Responsabile della protezione dei dati (in seguito "RPD") per i trattamenti svolti all'interno dell'Amministrazione del Consiglio regionale, scelto fra i Referendari dirigenti ed in mancanza fra i Referendari consiliari del ruolo del Consiglio regionale.

2. Per mancanza di personale o per carenza dei requisiti, il Titolare può nominare Responsabile un esterno all'amministrazione con contratto di servizi o sulla base di accordo con altra amministrazione, fermi restando i requisiti e il rispetto delle procedure di scelta prescritti dall'ordinamento; il Titolare può con le stesse forme, quando ne ravvisi la necessità, avvalersi di consulenti esterni anche a supporto dell'attività del RPD o per l'applicazione di singoli aspetti del RGDP, che abbiano conoscenza specialistica della normativa e/o delle misure necessarie.


3. Il RPD svolge i compiti previsti dal RGDP; i rapporti col Titolare e gli incaricati del trattamento sono ispirati alla reciproca collaborazione e volti alla piena applicazione del RGDP per la tutela delle persone nel trattamento dei dati che le riguardano; ferme restando le responsabilità e le competenze attribuite dall'ordinamento dei servizi e dal regolamento del personale del Consiglio regionale, il RPD informa e presta consulenza al Titolare e agli incaricati dei trattamenti e sorveglia l'applicazione ai sensi dell'articolo 39 del RGDP; Titolare e incaricati assicurano piena collaborazione ed ogni informazione, di propria iniziativa o su richiesta, per lo svolgimento dei compiti attribuiti al RPD.

4. Al RPD è affidata la tenuta del Registro unico del trattamento dei dati del Consiglio regionale come previsto dall'articolo 7 comma 3.

5. Al RPD Possono essere affidati altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi riferibili alla sua funzione.

6. Il RPD che non abbia funzioni di Capo Servizio è invitato a partecipare alle riunioni del Collegio dei Capi Servizio quando vi si trattano questioni inerenti la protezione dei dati personali.

6. Ai fini della redazione della relazione di cui all'art. 2 comma 3, il RPD predispone annualmente per il Segretario Generale una nota che considera sinteticamente le aree di attività e il grado di rischio riguardo alla protezione dei dati; può formulare proposte e suggerire priorità per gli interventi da attuare in





## UFFICIO DI PRESIDENZA

base alle risorse disponibili ed alle capacità di bilancio del Consiglio regionale ed ai maggiori rischi.

### Art.6

#### *Direttive e misure di attuazione per la sicurezza del trattamento*

1. Il Titolare impartisce direttive scritte e adotta misure tecniche ed organizzative di carattere generale e comune alle strutture dell'Amministrazione consiliare per garantire un livello di sicurezza adeguato, al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Gli incaricati del trattamento applicano le direttive e mettono in atto le misure ivi indicate e quelle necessarie ed opportune per la loro attuazione ed implementazione per ciascun trattamento ad essi affidato in applicazione dell'articolo 32 par. 1 del RGDP.

3. Per la prima attuazione della nuova normativa, il Segretario Generale procede alla ricognizione dei trattamenti di dati nell'amministrazione del Consiglio regionale e impartisce direttive sulle misure da mettere in atto mediante schede distinte per ciascun trattamento in riferimento all'elenco del Registro unico; ciascuna scheda riporta una descrizione generale delle attività, delle categorie di dati e soggetti interessati e delinea le misure tecniche ed organizzative da mettere in atto, ai sensi dell'articolo 32 del RGDP; tali schede sono adottate dal Segretario Generale, trasmesse al RPD, che le custodisce col Registro unico, e all'incaricato del trattamento considerato per la loro applicazione; con lo stesso procedimento le schede sono successivamente aggiornate ed integrate con riguardo a nuove attività, metodologie e prassi, anche su proposta degli incaricati del trattamento o del RPD.

5. Ciascun incaricato del trattamento impartisce per scritto adeguate istruzioni sul rispetto delle direttive e sulle misure da adottare a chiunque agisca per suo conto ed abbia accesso a dati personali.

6. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, degli incaricati e dei responsabili del trattamento e del RPD sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.



UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 7

*Registro delle attività di trattamento*

1. È tenuto un unico registro delle attività di trattamento svolte dal Consiglio regionale secondo lo schema di cui all'Allegato A.

2. Il Registro riporta almeno le informazioni di cui all'art. 30 par. 1 e 2 del RGDP.

3. Il Registro è tenuto dal RPD sotto la responsabilità del Titolare e salva diversa determinazione dello stesso; ciascun incaricato del trattamento ha la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al soggetto preposto ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del Registro unico.

Art. 8

*Rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento, si applicano le disposizioni del RGPD, le norme attuative e le altre disposizioni previste da leggi statali vigenti in materia.





UFFICIO DI PRESIDENZA

Allegato A) Registro unico dei trattamenti

REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI (art. 7, Regolamento Ufficio di Presidenza)			
<b>ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b>		<b>Responsabile protezione dati</b>	
Indirizzo		Indirizzo	
N. telefono		N. telefono	
Mail		Mail	
PEC		PEC	
<b>Delegato dal Titolare (eventuale)</b>		<b>Registro tenuto da</b>	
Indirizzo		Data di creazione	
N. telefono		Ultimo aggiornamento	
Mail		N. schede compilate	
PEC			



13/70



UFFICIO DI PRESIDENZA

I - Trattamenti svolti dall'Amministrazione consiliare

1. ... 2. ...

n. ordine	TRATTAMENTO					DATI PERSONALI			INTERESSATI		DESTINATARI		TRASFERIMENTI	SICUREZZA
	Descrizione	Finalità	Categorie	Eventuale diversa Titolare e/o Contitolare [eventuale Rappres.nte]	Incaricato struttura	Categorie	Dati sensibili [SI/NO]	Termine ultimo cancellazione	Categoria	Consenso [SI/NO]	Categoria	Paesi terzi, org.ni Int.It [eventuale [SI/NO]	Paesi terzi, org.ni Int.It [eventuale]	Misure tecniche ed organizzative adottate

II - Trattamenti svolti in con titolarità o affidati a Responsabili per servizi esterni

n. ordine	TRATTAMENTO					DATI PERSONALI			INTERESSATI		DESTINATARI		TRASFERIMENTI	SICUREZZA
	Descrizione	Finalità	Categorie	Eventuale diversa Titolare e/o Contitolare [eventuale Rappres.nte]	Responsabile	Categorie	Dati sensibili [SI/NO]	Termine ultimo cancellazione	Categoria	Consenso [SI/NO]	Categoria	Paesi terzi, org.ni Int.It [eventuale [SI/NO]	Paesi terzi, org.ni Int.It [eventuale]	Misure tecniche ed organizzative adottate